



CITTA' DI VENARIA REALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 29 DEL 07 MARZO 2017
Modificato con D.C.C. n° 39 del 26/05/2025

INDICE

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 - Finalità	1
Articolo 2 - Oggetto e applicazione	1
Articolo 3 - Definizioni	1
Articolo 4 – Concessioni, autorizzazioni, altri titoli o abbonamenti.....	2
Articolo 5 – Vigilanza	2
Articolo 6 - Ottemperanza	3
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	3
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE	3
Articolo 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato	3
Articolo 8 - Comportamenti vietati ai fini della sicurezza e del decoro	3
Articolo 9 - Altre attività vietate ai fini della incolumità e dell'igiene pubblica.....	5
Articolo 10 - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo.....	5
Articolo 12 - Sgombero neve.....	6
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	7
Articolo 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici	7
Articolo 14 - Tende su facciate di edifici.....	7
Articolo 15 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.....	7
Articolo 15 Bis - Installazione di unità esterne di climatizzazione (pompe di calore)	9
Articolo 16 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile.....	9
Articolo 17 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.....	10
Articolo 18 - Balneazione	10
Articolo 19 - Pulizia fossati	10
Articolo 20 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	11
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	11
Articolo 21 - Divieti	11
Articolo 22 - Attività particolari consentite in parchi pubblici.....	11
Articolo 23 - Disposizioni sul verde privato	12
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	13
Articolo 24 - Disposizioni generali	13
Articolo 25 - Attività di servizio	13
Articolo 26 - Commercio itinerante	13

Articolo 27 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali	13
Articolo 28 - Operatori del proprio ingegno	14
Articolo 29 - Attività economiche occasionali non professionali.....	14
Articolo 30 - Attività artistiche di strada.....	14
Articolo. 31 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.....	15
Articolo 32 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.....	15
Articolo 33 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	15
Articolo 34 - Occupazioni con dehors	15
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	16
Articolo 35 - Disposizioni generali	16
Articolo 36 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti	16
Articolo 37 - Lavoro notturno	16
Articolo 38 - Tutela della tranquillità pubblica	17
Articolo 39 - Tutela della convivenza civile	18
Articolo 40 - Circoli privati.....	19
Articolo 40 Bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.....	19
Articolo 41 - Abitazioni private.....	19
Articolo 42 - Strumenti musicali	19
Articolo 43 - Dispositivi acustici antifurto	20
Articolo 44 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore	20
Articolo 45 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	20
Articolo 46 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.....	21
Articolo 47 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	21
Articolo 48 - Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio).....	21
Articolo 49 - Pitture e verniciature fresche	21
Articolo 50 - Luminarie e cavi elettrici	21
Articolo 51 Uso e manomissione di segnali.....	21
Articolo 52 - Divieto di accattonaggio	21
Articolo 53 - Atti contrari al decoro urbano	22
TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	22
Articolo 54 - Tutela degli animali domestici.....	22
Articolo 55 - Protezione della fauna selvatica	22
Articolo 56 - Divieti specifici.....	22
Articolo 57 - Animali molesti.....	22
Articolo 58 - Animali liberi	23
Articolo 59 - Limitazioni all'attività venatoria	23

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI.....	23
Articolo 60 - Esposizione dei prezzi	23
Articolo 61 - Servizi igienici	23
Articolo 62 - Amministrazione degli stabili.....	23
TITOLO VII - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI.....	23
Articolo 63 - Disposizioni generali	23
Articolo 64 - Accordi e patti.....	23
TITOLO VIII - DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA.	24
Articolo 65 - Atti di accertamento	24
Articolo 66 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.....	25
Articolo 67 - Sanzioni Amministrative Pecuniarie e Sanzioni Accessorie	25
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	26
Articolo 68- Abrogazioni.....	26
Articolo 69 - Pubblicità	26
Articolo 70 – Entrata in vigore.....	26
“ALLEGATO A”	27
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE	27



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni la tutela della qualità della vita e dell'ambiente in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, al fine di sollecitare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.
2. Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia Municipale, dai funzionari comunali, dai funzionari delle A.S.L., nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. acque interne;
 - d. quiete pubblica e privata;
 - e. protezione e tutela degli animali;
 - f. esercizi pubblici e amministrazione stabili;
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. la qualità dell'aria;
 - e. i monumenti e le fontane;
 - f. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - g. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per "utilizzo" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 – Concessioni, autorizzazioni, altri titoli o abbonamenti.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.
5. Le concessioni e le autorizzazioni, ove non espressamente previsto da altri regolamenti o disposizioni di Legge, hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. L'Amministrazione Comunale può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Le concessioni, le autorizzazioni o i titoli di cui al presente Regolamento o gli abbonamenti o altri titoli autorizzativi rilasciati dal Comune o da sue Società Partecipate, devono essere tenuti esposti, nei luoghi o negli spazi previsti e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali, dipendenti di Società Partecipate o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle A.S.L., dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale di altri enti preposti, agli agenti ed ufficiali di



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute, almeno a livello provinciale, con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
 3. *Abrogato*

Articolo 6 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato

La materia oggetto del presente articolo è normata dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”

Articolo 8 - Comportamenti vietati ai fini della sicurezza e del decoro

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
- i. bagnarsi, lavarsi, immergersi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
- j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- k. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m. ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o. affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- p. depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità;
- q. il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici.
- r. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s. appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di m. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, di disposizioni Regionali o di Ordinanze Sindacali, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre;
- t. oltre l'osservanza delle predette disposizioni, accendere il fuoco senza l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento;



Articolo 9 - Altre attività vietate ai fini della incolumità e dell'igiene pubblica

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile: l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia o lavaggio dei balconi, finestre, terrazzi, qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili o comunque verso all'esterno delle abitazioni, procurando caduta di liquidi o stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - g. condurre cani:
 - i. non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia,
 - ii. senza essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle loro deiezioni,
 - iii. senza provvedere all'immediata rimozione delle loro deiezioni.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

Articolo 10 - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo

1. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.
2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o ad entrambe le suddette attività -



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- nei confronti dei soli soci è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma che precede, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.
 4. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.
 5. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici - o metallo. In deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del "capodanno" e nelle strade che ad esse adducono, sempreché dette manifestazioni siano state preventivamente - e comunque entro e non oltre il 30 dicembre - comunicate al Comune a cura degli organizzatori. È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe.
 6. E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta - previa informazione alla competente Commissione Consiliare - anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

Articolo 11 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

Abrogato. Materia disciplinata dall'art. 9-bis del D.L. 91/2017.

Articolo 12 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
 7. Il Sindaco, in caso di eventi nevosi straordinari per quantità e continuità di precipitazione, con propria specifica ordinanza può disporre ulteriori obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi o allo spargimento di materiale antisdrucchiolevole.
 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

Abrogato. Materia disciplinata dal Regolamento Edilizio.

Articolo 14 - Tende su facciate di edifici

Abrogato. Materia disciplinata dal Regolamento Edilizio.

Articolo 15 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo disciplina, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite e quelle di trasmissione radiotelefonica che sono normate dal Regolamento Comunale per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b. la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e. le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f. i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g. in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h. qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i. nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - k. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l. per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - n. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o. è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti);
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a. le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e adeguate alle norme previste al punto 5;
 - b. i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei dodici mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
 - c. ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

antenne collettive devono produrre, in caso di controllo, una dichiarazione dalla quale risulti che l'installazione dell'antenna satellitare è precedente all'approvazione del presente articolo;

- d. la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituiscono prova per l'installazione pregressa.

Articolo 15 Bis - Installazione di unità esterne di climatizzazione (pompe di calore)

1. Si fa divieto, su facciate di edifici prospicienti la pubblica via, di installare unità esterne per la climatizzazione estiva, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma successivo.
2. Fatti salvi i limiti di legge e il divieto generale di cui al comma precedente, l'installazione di unità esterne per la climatizzazione estiva può avvenire alle seguenti posizioni:
 - a. nello sviluppo in pianta di balconi e con estradosso dell'unità esterna a quota inferiore di 1 metro da piano di calpestio del balcone;
 - b. sui cortili interni, sui vicoli di servizio e separazione edifici;
 - c. sui tetti, se la visuale è impedita dall'esterno tramite parapetti, ringhiere o piani grigliati.

Articolo 16 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

Articolo 17 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, è interdetto il commercio su aree pubbliche, l'esposizione di prodotti o altri beni di consumo e dell'ingegno in conformità a quanto previsto dalla legge:
 - a. la zona di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale è così delimitata: Piazza della Repubblica, Via Mensa, Piazza Annunziata, Piazza Vittorio Veneto;
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le chiese e i luoghi di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
4. La Giunta Comunale può derogare ai divieti indicati al comma 1 sempre che la vendita o l'esposizione venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sia provvisoria, sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
5. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1, lettera a) ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastrici, qualora rivestano significativo interesse culturale, previo parere della Giunta Comunale, possono essere consentite da determinazioni dei competenti uffici comunali, nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici Regionali.
6. L'interdizione stabilita al comma 1 non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

Articolo 18 - Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri.

Articolo 19 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.



Articolo 20 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'Ufficio Ambiente del documento attestante l'avvenuto smaltimento.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche e nel Regolamento di igiene.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 21 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose mentre è vietato :
 - a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e di pubblico servizio. E' consentito l'utilizzo di velocipedi purché condotti a mano o a velocità ridotte e, comunque, fuori dalle aree adibite ai giochi dei bimbi;
 - b. condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia e introdurli nelle aree giochi riservati ai bimbi;
 - c. condurre cani senza provvedere all'immediata rimozione delle loro deiezioni;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e. calpestare le aiuole e i siti erbosi;
 - f. passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie e in particolare, sedersi sullo schienale in modo da insudiciare con i piedi la seduta delle stesse;
 - g. danneggiare le siepi, gli alberi e la vegetazione;
 - h. salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
 - i. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - j. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno ad altri;
 - k. dedicarsi ad attività espressamente vietate dalle autorità;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. È fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 22 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

autorizzazione prescritta dalla legge:

- a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b. l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e, quindi, con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
 3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
 4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
 5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
 6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
 7. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
 8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, della Giunta Comunale e dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
 9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
 10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
 11. La Giunta Comunale può sospendere e/o derogare anche temporaneamente le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 23 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condominii, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I titolari di proprietà private ove siano collocati alberi e/o siepi confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità di queste ultime e della loro ridotta sezione, possano compromettere la visibilità e, così, costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. È fatto divieto di dare fuoco alle stoppie come previsto dall'art 8 comma 1 lett. s) e lett. t)



TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 24 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Amministrativa per l'esercizio dei mestieri di strada, è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone, in occasione di particolari eventi.

Articolo 25 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio e le attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.
2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a. in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
 - b. nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
 - c. nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri;
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
5. Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada.

Articolo 26 - Commercio itinerante

Abrogato. Materia disciplinata dal Regolamento Commercio Aree Pubbliche e s.m.i.

Articolo 27 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

Abrogato. Materia disciplinata dal Regolamento Commercio Aree Pubbliche e s.m.i.



Articolo 28 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
 - a. disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
 - b. monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - c. scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
4. A cura del SUAP, viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono od espongono alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e, quindi, non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Articolo 29 - Attività economiche occasionali non professionali

Abrogato. Materia disciplinata dalla L.R. n° 28/1999, Capo V Bis.

Articolo 30 - Attività artistiche di strada

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici e non necessita di autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773/1931) solo quando è esercitata:
 - a. nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b. senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c. con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d. nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale;
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

6. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione veicolare o pedonale.
7. I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli agenti di Polizia Municipale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico.
8. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
9. Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.

Articolo. 31 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 32 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Articolo 33 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale presentando copia della bolla di scavo prima dell' inizio lavori nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Articolo 34 - Occupazioni con dehors



CITTA' DI VENARIA REALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*la materia oggetto del presente articolo è normata dal
"REGOLAMENTO ISTALLAZIONE DEHORS"*

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.
6. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
7. La Città di Venaria Reale, riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
8. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00. 13.00-15.00. 22.00-8.00.
9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in riferimento al disturbo alla quiete pubblica e privata a causa di sorgenti rumorose, si applica il Regolamento Comunale per l'Inquinamento Acustico.

Articolo 36 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

1. Fuori dalle aree appositamente autorizzate, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietato:
 - a. l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento e/o allestimento di campo di sosta di caravan e roulotte;
 - b. *Abrogata*;
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Articolo 37 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli ed il Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, senza specifica autorizzazione comunale, non possono



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle A.S.L ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.
 4. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 38 - Tutela della tranquillità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento Acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:
 - a. nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b. nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.
2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.
4. I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:
 - a. sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
 - b. esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Articolo 39 - Tutela della convivenza civile

1. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:
 - a. l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e l'uscita indiscriminati delle persone nel e dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
 - b. l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente articolo;
 - c. la collaborazione con le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;
 - d. l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo.
3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo, conformemente al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione:
 - a. la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;
 - b. l'utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.
4. E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate della città, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabili, a:
 - a. invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del presente articolo;
 - b. concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.
5. La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Articolo 40 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

Articolo 40 Bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

1. Ai sensi dell'Art. 50, commi 5 e 7 ter del D.Lgs. n° 267/2000, fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è fatto divieto per chiunque di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto e per il consumo sul posto dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, nelle zone della città individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. E' esclusa dalle limitazioni di cui al comma precedente l'attività di somministrazione mediante servizio assistito ai tavoli, praticata nei pubblici esercizi.

Articolo 41 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, solamente alle condizioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:
 - a. prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;
 - b. dalle ore 13,00 alle ore 14,00 nei giorni feriali;
 - c. prima delle 10,00 e dopo le 20,00 nei giorni festivi;
 - d. dalle le ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.
5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 42 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 43 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di un minuto primo, ancorché sia intermittente.
2. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto, o di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Articolo 44 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 45 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, come previsto dallo stesso articolo 10 comma 1 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali e comporta, quindi, responsabilità dei trasgressori.
 2. E' tassativamente vietato far esplodere botti, petardi, fuochi d'artificio e simili di qualsiasi tipo:
 - a. in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo. Gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'Ordine;
 - b. all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c. in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
- i. *Abrogato.*
 - ii. *Abrogato.*
 - iii. *Abrogato.*



Articolo 46 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc.. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Nello stesso orario di cui al comma precedente, se lasciati in sosta o in fermata prolungata, non è consentito ai veicoli dotati di celle frigorifere di mantenere in funzione gli apparati di refrigerazione delle merci sulle strade ove insistono civili abitazioni.

Articolo 47 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Abrogato. Materia disciplinata dal R.D. n° 773/1931 (T.U.L.P.S.)

Articolo 48 - Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)

1. Fatto salvo quanto già stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, in occasione di:
 - a. ingresso ed eventi alla Reggia di Venaria;
 - b. manifestazioni fieristiche;
 - c. concerti musicali e spettacoli teatrali;
 - d. manifestazioni allo Juventus Stadium.
2. Il divieto di vendita riguarda sia il territorio specifico attorno al quale si svolge l'evento, sia tutte le aree di permanenza e transito utilizzate da visitatori, operatori ed appassionati. Ne sono un esempio i parcheggi, le aree di fermata e sosta dei bus turistici, le principali vie di accesso ai luoghi degli eventi.
3. All'accertamento della violazione ai divieti di cui al presente articolo, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita, come previsto dall'art. 67 del presente Regolamento.

Articolo 49 - Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Articolo 50 - Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale. Le installazioni di cui al presente comma devono essere eseguite secondo la normativa vigente al fine di evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Articolo 51 Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Articolo 52 - Divieto di accattonaggio



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Abrogato. Fattispecie prevista dall'Art. 669 Bis C.P.

Articolo 53 - Atti contrari al decoro urbano

1. In tutto il territorio comunale e in particolare nei quartieri periferici densamente abitati e lungo le principali strade che conducono al centro città, sulla pubblica via è vietato:
 - a. contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
 - b. concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via;
 - c. assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 54 - Tutela degli animali domestici

1. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
2. Per altre disposizioni si applica il "*REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI*".

Articolo 55 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 56 - Divieti specifici

1. E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
2. E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

Articolo 57 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Articolo 58 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Articolo 59 - Limitazioni all'attività venatoria

1. Nelle aree del territorio comunale comprese in parchi urbani o che comunque, con apposito provvedimento della competente autorità, siano dichiarate zone panoramiche, è vietato l'esercizio della caccia con qualsiasi mezzo.

**TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 60 - Esposizione dei prezzi

Abrogato. Materia disciplinata dalla L.R. n° 38/2006.

Articolo 61 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 62 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore e un recapito telefonico di reperibilità.

TITOLO VII - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 63 - Disposizioni generali

1. La Città di Venaria Reale, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Articolo 64 - Accordi e patti



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.
2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Città e sulla tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione. Il "patto" di cui sopra stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.
3. Gli accordi ed i patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento, commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.
5. L'estinzione di cui al precedente comma rimane in ogni caso subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti e verbalizzati nell'ambito dell'accordo.
6. In caso di mancato adempimento si procederà all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni delle norme violate oltre che all'autonoma sanzione per la violazione dell'accordo o del patto.
7. Fino a che non si sia perfezionato l'accertamento di una violazione amministrativa la Polizia Municipale promuove tentativi di ricomposizione.

TITOLO VIII - DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA.

Articolo 65 - Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. *Abrogato.*
7. Qualora il responsabile della commessa violazione sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela,



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
 9. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
 10. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
 11. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
 12. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
 13. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla notifica della sanzione accessoria, in caso di inottemperanza della stessa, oltre all'ulteriore sanzione amministrativa, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 66 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Segretario Comunale con eventuale richiesta di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Segretario Comunale, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta e senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Dirigente della Polizia Municipale, competente per l'emissione dell'Ordinanza ingiunzione.
5. Avverso l'Ordinanza – ingiunzione è ammessa opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 22 della Legge n. 689/81 e 6 del D.Lvo 150/2011.

Articolo 67 - Sanzioni Amministrative Pecuniarie e Sanzioni Accessorie

1. Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'Art. 16 comma 2 della L. n° 689/1981, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo.



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

3. Ai sensi dell'Art. 20 comma 3 della Legge 24.11.1981, n. 689, sempre che le cose appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento, con ordinanza ingiunzione è disposta la confisca di quelle che sono il prodotto della violazione, nonché di quelle che servirono o furono destinate a commettere le seguenti violazioni:
 - a) Art. 8, comma 1, lett. p)
 - b) Art. 45
 - c) Art. 48
4. In relazione all'art. 20 comma 5 della Legge 24.11.1981, n. 689 "E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa".
5. *Abrogato.*

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 68- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 18 dicembre 1954 n° 319 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 69 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà pubblicata sul sito internet della Città di Venaria Reale, e copia sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 70 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CITTA' DI VENARIA REALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

“ALLEGATO A”

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

Abrogato.